

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “ A.N.I.D.A. ONLUS”

1 Denominazione

E' costituita l' A.N.I.D.A. (Associazione Nazionale Italiana Diversamente Abili) associazione non lucrativa di utilità sociale», in breve denominabile anche come « A.N.I.D.A. Onlus».

L'associazione utilizzerà l'acronimo Onlus nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

2 Sede legale

La sede legale dell'associazione è in Napoli alla Via Duomo n° 187 Napoli 80138 (II piano int. 7).

3 Oggetto e scopo

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, rivolgendo la propria attività nei confronti dei soggetti svantaggiati dal punto di vista fisico, economico, psichico, sociale, familiare o culturale e delle loro famiglie.
2. L'associazione svolge la propria attività nei seguenti settori:
 - Assistenza sociale
 - Assistenza sanitaria
 - Istruzione
 - Formazione
 - Sport dilettantistico
 - Tutela e valorizzazione dell'ambiente
 - Promozione della cultura
 - Tutela dei diritti civili ed umani

Non potrà svolgere attività in campi diversi, ad eccezione di quelle direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

3. L'associazione può fornire servizi ai predetti nella sola area della solidarietà sociale, nell'ambito sopra enunciato; si propone quale interlocutore e supporto dello Stato, degli Enti Locali, delle imprese pubbliche e private.
4. L'associazione si propone inoltre di:
 - promuovere lo sviluppo del settore no profit (enti non commerciali, ecclesiastici, Onlus, cooperative sociali ecc.) con caratteristiche di impresa sociale, in special modo in relazione agli Enti Nazionale, Locali, Regioni, Comuni, Province, Comunità Montane, U.E., e Pubblica Amministrazione in

generale;

- costruire un sistema di comunicazione fra Enti no profit, Stato ed Enti Locali.

5. L'associazione potrà:

- effettuare studi coerenti con le proprie finalità, su indicazione dei soggetti di riferimento, di istituzioni esterne, nazionali ed europee;
- organizzare riunioni, seminari e convegni a livello nazionale ed internazionale;
- realizzare la progettazione, il coordinamento di attività di carattere formativo anche in convenzione con altre Associazioni ed Enti, con particolare riferimento alle tematiche sociali, economiche, istituzionali connesse al rapporto pubblico-privato sociale a vantaggio dei soggetti predetti;
- stabilire convenzioni, protocolli di intesa, accordi in relazione allo scopo sociale con amministrazioni pubbliche, istituzionali, economiche e sociali;
- istituire rapporti con Enti italiani e stranieri che perseguono analoghi fini, anche dando adesioni ad associazioni ed organismi esteri;
- pubblicare e diffondere i risultati, degli studi e dei progetti realizzati, nonché promuovere iniziative editoriali collegate al suo scopo sociale;
- organizzare attività di promozione
- organizzare, promuovere e gestire "Banche dati" finalizzate al miglioramento dell'inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti Diversamente Abili.

Il simbolo dell' A.N.I.D.A. Onlus è costituito dalla denominazione per esteso (Associazione Nazionale Italiana Diversamente Abili) su un tracciato circolare con al centro una stilizzazione di una carrozzina a vela in navigazione sul mare riportando nella parte sottostante l'acronimo A.N.I.D.A. Onlus.

4. Patrimonio ed entrate dell'associazione

- 1) Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
- 2) Il fondo in dotazione iniziale è costituito dal versamento di €200,00 effettuato da ciascun socio fondatore all'atto della sottoscrizione dell'atto costitutivo della società, somma versata nelle casse dell'associazione.
- 3) Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:
 - dei versamenti effettuati dai soci fondatori ;
 - dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
 - dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
 - degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

- 4) Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione.
- 5) L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
- 6) I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della associazione né in caso di morte, o di estinzione, di recesso o di esclusione dalla associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
- 7) Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale

5. Fondatori, soci, benemeriti e beneficiari dell'associazione

1. Sono iscritti all'associazione
 - i fondatori,
 - i soci dell'associazione,
 - i benemeriti dell'associazione
2. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
3. L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti. per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
4. Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'associazione stessa
5. Sono soci dell'associazione coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza.
6. Sono benemeriti dell'associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.
7. Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvare e osservare statuto e regolamenti.

8. il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta, senza obbligo di motivazione.
9. Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.
10. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, la quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Qualora l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, può adire il collegio arbitrale di cui al presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso, ma restano comunque sospese eventuali funzioni e cariche.
11. L'appartenenza all'Associazione è volontaria. I soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali, di formulare proposte ed esprimere pareri in merito alle attività associative. I soci hanno il dovere di osservare il presente statuto e le delibere sociali, di pagare le quote sociali nella misura e nei modi fissati dal Consiglio Direttivo, di impegnarsi nel realizzare i fini associativi e di intrattenere con gli altri soci rapporti improntati al rispetto, alla correttezza e alla lealtà.

6. Organi dell'associazione Nazionale

Sono organi dell'associazione

- l'assemblea degli aderenti all'associazione;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Esecutivo;
- il segretario del Consiglio Direttivo;
- il tesoriere;
- il collegio dei revisori nazionali;

7. Assemblea nazionale

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione. Partecipano di diritto con voto singolo, i presidenti regionali, provinciali ed i componenti del Consiglio Direttivo nazionale e il Comitato Esecutivo oltre ai delegati eletti proporzionalmente ai numeri degli iscritti di ogni Provincia;

2. L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio nel periodo che va dal 31 dicembre. Al 31 marzo successivo. Si riunisce ogni 3 anni per l'elezioni degli organi nazionali. Essa inoltre:
 - provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente nazionale e del vice Presidente del Consiglio Direttivo nazionale, del tesoriere e del collegio dei revisori nazionali;
 - delinea gli indirizzi generali dell'attività dell' associazione;
 - delibera sulle modifiche al presente statuto;
 - approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
 - delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto; delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
3. L'assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno il 10% degli aderenti o da almeno 3 consiglieri, oppure dai collegio dei revisori. L'assemblea è convocata per affissione in bacheca della sede sociale dell' O.d.G.. con esposizione di almeno 7 giorni lavorativi rispetto alla data di convocazione. L'assemblea è valida in prima convocazione alla presenza della maggioranza qualificata. ed in seconda convocazione (anche ad una ora di distanza dalla prima convocazione) qualsiasi sia il numero dei presenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti, le modifiche allo statuto con maggioranza assoluta degli iscritti. Il segretario dell'assemblea viene scelto di volta in volta. e può essere non socio. Possono essere invitate, senza diritto di voto, persone fisiche e giuridiche, riconosciute e non, di cui è avvertito la necessità di presenza da parte del Consiglio Direttivo, gli stessi inviti a partecipare possono essere proposti dai singoli associati ma debbono essere concordati preventivamente con il Consiglio Direttivo.

8. Il Consiglio Direttivo Nazionale

1. L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta della assemblea, da un minimo di otto soci compresi il Presidente, il vicePresidente e il tesoriere.
2. Il Consiglio Direttivo ha il compito di :
 - a. fissare direttive ed orientamenti per l'attuazione delle finalità statutarie, stabilendone modalità, responsabilità e controllo sulla esecuzione delle attività stesse;
 - b. stabilire l'importo e le modalità di pagamento delle quote associative;
 - c. deliberare sull'ammissione e l'esclusione dei soci.

3. Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 anni e può essere riconfermato. Il primo Consiglio Direttivo è composto da tutti i soci fondatori.
4. I Consiglieri deceduti o decaduti possono essere sostituiti per cooptazione da parte del Consiglio Direttivo residuo all'unanimità fino alla prima assemblea nella quale l'integrazione dei consiglieri sarà comunque posta in votazione.
5. Il Consiglio Direttivo può cooptare fino a 21 consiglieri su proposta del Presidente
6. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 6 volte l'anno con affissione in bacheca sociale dell'O.d.G, almeno 2 giorni lavorativi antecedenti la data di convocazione. Motivi di urgenza possono consentire la convocazione immediata del Consiglio Direttivo anche con avviso telefonico ai consiglieri.
7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, in caso di parità decide il Presidente.
8. Il Consiglio Direttivo ha potere di rendere esecutive le volontà dell'assemblea rendendole amministrativamente realizzabili, nonché di perseguire gli scopi sociali nell'ambito delle linee di principio e programmatiche stabilite dall'assemblea nello statuto.
9. Il Consiglio Direttivo può istituire in qualsiasi momento il Comitato Esecutivo così come previsto nel presente statuto senza alcun ulteriore obbligo nei confronti dell'assemblea purché tale decisione sia presa all'unanimità dei consiglieri presenti in sede di riunione del Consiglio stesso.
10. Il Consiglio Direttivo delega al Presidente tutte le operazioni di credito e finanziarie connesse al raggiungimento dello scopo sociale, quali ad esempio: presentazioni progetti e relative convenzioni con enti pubblici o privati nazionali ed internazionali, operare ed effettuare convenzioni ed erogazioni di servizi in generale, compiere attività a terzi e per conto terzi; contrarre mutui, scoperti di conto correnti, fideiussione, operazioni creditizie le pili ampie e varie; contrarre debiti, pagherò e cambiali, e quanto a qualsiasi titolo potrà rendersi necessario per l'adempimento della realizzazione degli scopi sociali.
11. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

9 Il Presidente Nazionale

1. Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio ed a quanto altro previsto all'Art. 8 comma 9 . Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la

- rappresentanza. dell'associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
2. La carica di Presidente dura 3 anni e può essere riconfermato.
 3. Al Presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria. amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
 4. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
 5. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

10 Il VicePresidente Nazionale

1. Il vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

11 Il Comitato Esecutivo Nazionale

1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal vicePresidente, dal segretario, dal tesoriere e da altri consiglieri;
2. Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo;
3. Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano ove compatibili, le norme previste nel presente statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo.

12 Il Segretario del Consiglio Direttivo Nazionale

1. Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea., del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione
2. Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo, nonché del libro degli aderenti all'associazione.

13 Libri della associazione

1. Oltre alla tenuta dei libri eventualmente prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e dei revisori dei conti nonché il libro degli aderenti all'associazione.

14 Il Tesoriere Nazionale

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità., effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili predispone dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

15 Il Collegio dei Revisori Nazionali

1. Il Collegio dei Revisori Nazionali è l'organo cui competono specifiche funzioni di verifica contabile;
2. I suoi componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo che li sceglie tra persone possibilmente associate con speciale competenza in materia economica finanziaria;

Gli Organi Periferici

16 Il Consiglio Direttivo Regionale e il Presidente Regionale

1. Il Consiglio è composto dai Presidenti Provinciali dai componenti del Consiglio Nazionale che risiedono nella Regione, e sulla base degli indirizzi generali dell'assemblea nazionale discute e definisce le linee delle azioni da svolgere e le relative modalità di attuazione ha la facoltà di formulare proposte agli organi centrali;
2. Il Presidente Regionale viene eletto dai Presidenti Provinciali, promuove, coordina e controlla l'attività nell'ambito territoriale. Su proposta dei Presidenti Provinciali ratifica la costituzione o lo scioglimento di nuove assemblee territoriali

17 Il Congresso Provinciale ed il Presidente Provinciale.

1. Il congresso rappresenta la generalità egli iscritti di ogni singola Provincia. Discute e delibera (un voto singolo per ogni iscritto) su qualsiasi argomento inerente la vita e l'attività dell' A.N.I.D.A. Onlus nel territorio e procede alla nomina del Presidente provinciale.

2. Il Presidente Provinciale rappresenta l' A.N.I.D.A. Onlus nel territorio di ogni Provincia ha funzioni di indirizzo sulle attività delle assemblee territoriali e provvede nel rispetto dello statuto e delle direttive degli organi Regionali e Nazionali ad impartire le disposizioni necessarie per l'organizzazione ed il funzionamento dell' A.N.I.D.A. Onlus nel territorio della Provincia.
3. Ha inoltre la rappresentanza dell'organo di zona di cui è al vertice anche nei rapporti con le altre associazioni ed elegge nei congressi Provinciali i rappresentanti dell'assemblea nazionale.
4. Nomina un segretario amministrativo che è responsabile di ogni attività nell'ambito territoriale di competenza legale ed economica come la raccolta di fondi, l'affissione di manifesti, l'organizzazione di convegni ed ogni altra attività connessa.

18 Gruppi di zona ed assemblee

1. La base dell' A.N.I.D.A. Onlus è organizzata attraverso gruppi di zona che operano su un territorio definito quali il rione, la circoscrizione, il comune;
2. per la costituzione di ogni gruppo che viene approvata dal Presidente Provinciale e ratificata dal Presidente Regionale sono necessari almeno 10 iscritti che devono essere residenti nell'ambito del gruppo di zona ovvero avere domicilio abituale per ragioni di studio o lavoro;
3. l'organo del gruppo di zona è l'assemblea composta dalla totalità degli iscritti con diritto di elettorato attivo e passivo;
4. l'assemblea esegue le direttive dell' A.N.I.D.A. Onlus individua e formula proposte al Presidente Provinciale elegge il Presidente del gruppo.

19 Regolamenti

1. per il funzionamento gestionale ed operativo dell'associazione il Consiglio Direttivo Nazionale può emanare appositi regolamenti.
2. Il Presidente Nazionale determinando preventivamente l'area territoriale (regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale o rionale) può incaricare uno o più associati per promuovere la costituzione degli organi territoriali

20 Bilancio

1. Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno;
2. Entro il 28 febbraio di ciascuno anno il Consiglio Direttivo è convocato per la

- predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre alla approvazione dell'assemblea;
3. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione della assemblea;
 4. bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

21 Avanzi di gestione

1. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura;
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali, e di quelle ad esse direttamente connesse.

22 Scioglimento

1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

23 Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale di tre membri che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. Ciascuna parte nominerà il proprio arbitro, mentre il terzo sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo sulla nomina dell'arbitro, si ricorrerà al Presidente del Tribunale di Napoli secondo la normativa civilistica in materia.

24 Legge applicabile

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile.